

OGGETTO: **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**
PROCEDURE AMMINISTRATIVE O CONCILIATIVE DA EFFETTUARE “DA REMOTO”

Con l’accluso decreto direttoriale 22/09/20, n. 56, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha individuato le **procedure amministrative o conciliative di sua competenza** – di seguito riportate – **da effettuare** (ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. 16/07/2020, n. 76 ^(*), convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020, n. 120) **attraverso strumenti di comunicazione da remoto**:

- 1) **attività conciliativa**, ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile e degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;

(*) **Art. 12-bis del d.l. n. 76/2020**

Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all’articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all’articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

“In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”;

3) al comma 3, dopo le parole: “attestato da apposito verbale,” sono inserite le seguenti:

“oppure in caso di rigetto del ricorso,” e le parole: “, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con” sono soppresse;

4) il comma 4 è abrogato;

b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo)

1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto”.

- 2) **audizioni**, nell'ambito di un accertamento ispettivo, ex art. 18 della legge n. 689/1981;
- 3) **attività certificativa** dei contratti, **ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003**;
- 4) istruttoria **rinnovo contratti a tempo determinato**, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
- 5) **audizioni** nell'ambito dell'attività di vigilanza, a esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Le modalità di svolgimento da remoto di tali procedure - che, in ogni caso, dovranno consentire l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa - verranno indicate dall'INL con una specifica, futura circolare.



**Procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro
da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto
ai sensi dell'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020)**

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante *“disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTI, in particolare, gli artt. 3, comma 2 e 4, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 secondo i quali, rispettivamente, *“gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell'articolo 15 del decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015 (...)”* e *“gli ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell'articolo 16 del decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015 (...)”*;

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO, in particolare, l'art. 12 bis, comma 2, del citato decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, secondo il quale *“le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato”*;

RITENUTO necessario dare applicazione al citato art. 12 bis del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 individuando ulteriori procedure amministrative o conciliative svolte da questo Ispettorato che possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa;

DECRETA

Articolo 1

(Procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto)

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oltre alle istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto le seguenti procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

- a) attività conciliativa ai sensi dell'art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
- b) audizioni ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981;
- c) attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
- d) istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
- e) audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. Con specifica circolare sono indicate le modalità di svolgimento da remoto delle procedure di cui all'articolo 1 che, in ogni caso, devono consentire l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Leonardo ALESTRA

Firmato digitalmente da

LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT